ALLEGATO "B" AL N. 14.567 DI REP. E AL N. 5.247 DI RACC.

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI

PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

AIAF Veneto

Articolo 1 - Costituzione

È costituita in Verona l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione AIAF Veneto, che non ha fini di lucro, col riconoscimento da parte dell'AIAF con attuale sede in Milano, costituita il 2 febbraio 1993.

L'AIAF Veneto è aperta all'adesione di avvocati:

* iscritti a uno degli albi dei Circondari del Veneto

* che esercitano o intendono esercitare la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, secondo le direttive ed il riconoscimento da parte dell'AIAF con sede attualmente in Milano, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato agli atti dal dott. Antonella Rosso, notaio in Tivoli, con verbale del 29 settembre 1995, rep. n. 61614 racc. n. 2456;

* che non siano soci di associazioni che abbiano finalità incompatibili o concorrenti con quelle dell'Aiaf

* che abbiano stipulato un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

L'Associazione ha la propria sede presso il domicilio del suo Presidente Legale rappresentante-pro tempore o comunque nel luogo da questi scelto.

L'Aiaf Veneto opera attraverso organismi regionali e attraverso le Sezioni territoriali costituite in ogni circondario di Tribunale, a mente dell'art. 3 dello Statuto Nazionale.

Articolo 2 - Scopi

L'associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'AIAF, come espressi all'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale.

Al fine di realizzare gli scopi sociali, l'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria di carattere culturale e formativo.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'AIAF Veneto è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

I contributi vengono riscossi dall'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

Articolo 4 - Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Il Presidente deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 (quindici) giorni precedenti all'assemblea dei soci.

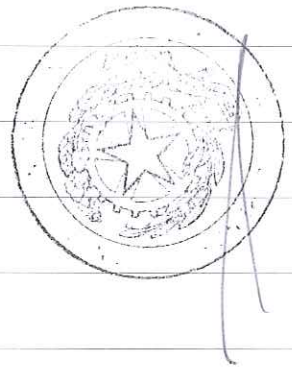

Articolo 5 - Soci

Per diventare socio dell'AIAF Veneto, è necessario proporre domanda al Comitato Direttivo Regionale.

Nella domanda il richiedente dovrà:

* dichiarare di svolgere la propria attività in modo prevalente nell'ambito del diritto di famiglia o di voler perseguire questo obiettivo impegnandosi a un'adeguata e costante formazione;

* dichiarare di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo avvocati di almeno quattro anni o chiedere di essere autorizzato all'iscrizione in deroga, a'sensi

dell'art. 2 dello Statuto nazionale. In questo caso avrà cura di allegare alla domanda eventuale documentazione comprovante il suo interesse per il diritto di famiglia e delle persone e la partecipazione a corsi o convegni;

* dichiarare eventuali sanzioni disciplinari subite o procedimenti disciplinari in corso;

* indicare di quali altre associazioni forensi sia Socio e precisare se rivesta incarichi direttivi o rappresentativi;

* accettare esplicitamente le "norme di comportamento" approvate dal Comitato Direttivo Regionale;

* dichiarare di aver provveduto a stipulare un'idonea assicurazione a copertura dei rischi professionali e di impegnarsi a mantenerla.

Il rilievo di eventuali sanzioni disciplinari subite o di procedimenti disciplinari in corso quale ragione ostativa dell'ammissione a socio sarà valutato dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo Regionale potrà anche deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad attività formative, nel settore del Diritto di famiglia e delle Persone.

Il Comitato Direttivo Regionale ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione entro 30 giorni,

dopo aver valutato anche l'eventuale incompatibilità dell'iscrizione ad altre associazioni.

Detta valutazione sarà compiuta con particolare rigore per chi rivesta in altre associazioni ruoli rappresentativi o direttivi. Entro trenta giorni dall'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, che varrà anche come contributo associativo per l'anno in corso, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione il Comitato Direttivo Regionale è tenuto a motivare la propria decisione.

L'iscrizione si intenderà perfezionata solo col pagamento della quota che è anche contributo associativo per l'anno in corso, decorrerà da quel giorno e comporterà automaticamente anche la qualifica di socio dell'Aiaf nazionale.

Quando il versamento della quota sia stato effettuato prima della delibera del Comitato Direttivo la data di iscrizione si considererà coincidente con quella della delibera.

La perdita, per qualsiasi ragione, della qualifica di socio Veneto, senza che sia stata acquisita quella di un'altra Regione o sia stata perfezionata un'autonoma iscrizione all'Aiaf nazionale, comporterà anche la perdita della qualifica di socio Nazionale.

Perde la qualifica di socio Veneto colui che sia escluso o

dichiarato decaduto dall'Associazione nazionale, mentre l'iscrizione all'Albo di un Foro di altra Regione comporta la cancellazione dall'Aiaf Veneto se ciò è richiesto dall'interessato o se questi acquisisca l'iscrizione in altra Regione.

Nell'ipotesi prevista dall'art 2 ultimo comma dello Statuto Nazionale e nell'ipotesi di trasferimento di socio da altra Regione in Veneto, l'ammissione è comunque deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale, che potrà accertare autonomamente il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione indipendentemente dal parere già espresso dalla Regione di provenienza.

Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci dell'AIAF Veneto, sono tenuti:

*· a mantenere nell'esercizio della propria attività professionale un comportamento conforme allo Statuto e all'eventuale regolamento dell'associazione, nonché alle norme di comportamento approvate dal Consiglio Direttivo Regionale;

*· a seguire le pratiche assunte con diligenza e impegno, favorendo ove possibile soluzioni non contenziose delle controversie;

*· a richiedere il giusto compenso per l'attività svolta;

*· a curare la propria formazione anche partecipando alle iniziative dell' associazione;

* al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.

La qualità di associato si perde per esclusione:

*· se vengono a mancare i requisiti per l'iscrizione e in particolare se il socio non ha adempiuto il proprio impegno di aggiornamento e formazione , se ha subito sanzioni disciplinari gravi o non ha mantenuto un'adeguata copertura assicurativa in relazione ai rischi professionali;

*· se è sopraggiunta una ragione di incompatibilità;

*· se il socio ha tenuto un comportamento che contrasti con le finalità ed il buon nome della associazione; o sia stato gravemente violato lo Statuto o l'eventuale regolamento dell'Aiaf.

L'esclusione è deliberata, in questi casi, previa audizione dell'interessato e sentito il parere del Collegio dei probiviri, dal Comitato Direttivo Regionale.

Il socio è inoltre automaticamente escluso a far data dal 31 marzo se a quella data non ha ancora provveduto al versamento del contributo associativo per l'anno in corso.

Può infine recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo Regionale: il rapporto associativo si concluderà decorso il periodo di preavviso indicato dall'associato o, se non è indicato un preavviso, al momento in cui la comunicazione è pervenuta.

Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione

delle quote associative versate e rimane obbligato per il versamento di quella relativa all'anno in corso se non ancora corrisposta.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'AIAF:

A) l'Assemblea Generale dei Soci;

B) l'Assemblea Sezionale;

C) il Comitato Direttivo Regionale;

D) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale;

E) il Vice Presidente del Comitato Direttivo Regionale;

F) il Collegio dei Probiviri;

G) i Responsabili delle sezioni territoriali.

Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci dell'AIAf Veneto e viene convocata almeno una volta all'anno presso la sede dell'associazione con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo che assicuri la conoscibilità della convocazione con preavviso di un mese. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 (quindici) giorni.

Se l'assemblea sia fissata per una data compresa nel primo trimestre dell'anno sarà limitata ai soci che abbiano provveduto al versamento della quota entro la data di convocazione

Presso lo studio di ciascun Responsabile territoriale sarà

depositato dalla data di convocazione dell'assemblea l'elenco dei soci che sono già abilitati a parteciparvi e di coloro che eventualmente possono farlo provvedendo entro la data dell'assemblea al versamento del contributo.

Costoro saranno ammessi all'assemblea se documenteranno il regolare versamento del contributo dovuto.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere un massimo di due deleghe.

Il socio delegato potrà presentare la delega scritta conferita da altri soci (massimo 2) fino al momento dell'apertura dell'assemblea convocata sia in via ordinaria che straordinaria.

L'assemblea delibera, anche per le modifiche dello Statuto, con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata annualmente dal Presidente per l'approvazione del rendiconto annuale , della relazione del Presidente e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o di un quinto dei soci o di due terzi del Comitato Direttivo Regionale, sempre ad opera del Presidente, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente e,

in caso di impedimento, dal vicepresidente.

Saranno rispettati per la scelta del luogo di convocazione criteri di centralità geografica e di rotazione anche considerando la distribuzione numerica dei soci nelle varie sezioni.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea:

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;

2. approvare la relazione annuale del Presidente;

3. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;

4. approvare le modifiche dello Statuto.

Articolo 9 - Assemblee Sezionali

Le Assemblee Sezionali sono quante le Sezioni territoriali.

Ciascun Socio dell'Aiaf Veneto sarà anche componente della Sezione territoriale coincidente con la circoscrizione al cui Ordine è iscritto o di quella che egli abbia dichiarato di preferire o abbia scelto a seguito dell'autorizzazione concessa dal Direttivo Nazionale a sensi dell'art. 2 ultimo comma dello Statuto.

Tutte le assemblee sezionali vengono convocata almeno una volta l'anno entro il 31 (trentuno) marzo e comunque almeno dieci giorni prima rispetto all'assemblea regionale, dal

Presidente regionale, nella città sede del Tribunale circondariale cui la Sezione appartiene.

Ciascuna assemblea può essere convocata in qualsiasi altro momento.ad iniziativa del Presidente o del Responsabile sezionale. che ne darà notizia anche al Comitato Direttivo Regionale, su richiesta di 1/5 dei Soci della Sezione.

In ogni caso la convocazione sarà compiuta per iscritto , con mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità, e sarà concesso un preavviso di una settimana e in ogni caso sarà presieduta dal Presidente o da un componente del Direttivo da questi delegato.

Valgono nel caso di riunione convocata per il primo trimestre dell'anno le indicazioni contenute nel precedente articolo per quel che concerne la partecipazione dei soci che non hanno ancora versato il contributo annuale.

Il Presidente aggiorna gli iscritti sull'attività svolta dall'associazione e su quella programmata per l'anno in corso anche nelle altre Sezioni e raccoglie i suggerimenti e le osservazioni dei Soci.

Ogni triennio in occasione dell'Assemblea Sezionale precedente il Congresso Nazionale. i Soci provvederanno all'elezione:

* di un Responsabile Sezionale;

* di eventuali componenti non di diritto del Comitato Direttivo Regionale;

* dei Delegati all'Assemblea generale dei Soci.

Il Presidente proclamerà nel corso della stessa riunione l'esito delle votazioni.

Per quel che concerne l'elezione del Responsabile Sezionale a parità di voti si considererà eletto il Socio che ha la maggior anzianità di iscrizione all'albo nella Sezione di appartenenza.

Con ulteriore votazione l'Assemblea designa, quando ne ricorrono i presupposti, gli ulteriori componenti del Comitato Direttivo Regionale.

Ciascun Socio esprimerà in questa votazione un numero di preferenze equivalente ai membri da designare.

Ciascuna Sezione avrà diritto alla designazione di un ulteriore componente oltre al responsabile della Sezione se nell'anno precedente la votazione la sezione aveva raggiunto almeno 41 iscritti e ad un ulteriore rappresentante per ogni ulteriore gruppo di almeno 40 (quaranta) iscritti nell'anno precedente.

Con separata votazione l'assemblea provvederà alla elezione dei delegati (e loro supplenti) a comporre l'Assemblea Generale.

Il numero di Delegati da eleggere risulterà sottraendo dalla quota di rappresentanza determinata dall'art. 6 dello Statuto nazionale un numero pari a quello dei componenti del Direttivo Regionale che rappresentano la Sezione, poiché

questi, compreso il Responsabile Sezionale saranno di diritto delegati nonché componenti il consiglio direttivo nazionale. Il CDR nominerà a maggioranza eventuali ulteriori componenti del CDN.

Il Presidente dell'Assemblea trasmetterà al Direttivo regionale il verbale con l'esito delle votazioni curando di redigere per i Delegati all'Assemblea generale anche l' elenco dei non eletti riportando in ordine decrescente il numero di preferenze ricevute fino a un minimo di due.

Costoro saranno nell'ordine i Delegati supplenti della Sezione.

Qualora i risultati della votazione non forniscano un adeguato numero di supplenti si potrà provvedere per la loro individuazione ad un'autonoma votazione da svolgersi sempre nel corso di quella Assemblea.

Articolo 10 - il responsabile sezionale

Il Responsabile Sezionale è il referente del Direttivo Regionale e il tramite tra questo e la Sezione Territoriale ed è responsabile della raccolta delle iscrizioni dei soci nella sua sezione e della organizzazione delle iniziative formative approvate dal Comitato Direttivo Regionale di cui il Responsabile è membro di diritto .

Articolo 11 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Regionale è composto da eventuali Presidenti ad honorem, dai responsabili delle sezioni

territoriali e dai componenti eletti dalle singole sezioni a norma dell'articolo 9 del presente statuto.

E' aperto ai componenti del Direttivo nazionale, i quali potranno partecipare senza diritto di voto.

La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo che ne garantisca la conoscibilità; in caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

E' validamente costituito con la presenza di almeno tre quinti dei suoi componenti, delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e si riunisce almeno tre volte l'anno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente che possono nominare di volta in volta un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario, o in sua assenza, del Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Regionale a mezzo fax o e-mail.

Il Comitato Direttivo Regionale:

a. delinea la politica associativa e programma le attività formative da svolgere coordinando i progetti delle sezioni territoriali e organizzando le iniziative delle sezioni che non vi provvedano autonomamente;

b. approva annualmente il rendiconto annuale, la relazione del Presidente ed il bilancio di previsione predisposto, prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 4;

c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione o in relazione alle esclusioni o decadenze dei soci

e. verifica la regolarità delle votazioni dei Responsabili Sezionali, dei componenti del Comitato Direttivo e dei Delegati all'Assemblea Generale, provvedendo ove necessario all'integrazione di quest'ultima lista: ove cioè la somma dei delegati spettanti alle singole sezioni in base al quoziente di cui all'art 9 sia inferiore al numero di delegati spettanti al Veneto designa a componenti effettivi un delegato supplente di ogni sezione a partire da quella che ha avuto nel calcolo del quorum il resto più elevato. In caso di parità di resto viene preferito il socio che ha maggior anzianità di iscrizione all'albo. Nel caso di impedimento o di decadenza del delegato titolare si provvederà a sostituirlo con un supplente possibilmente eletto nella stessa sezione

f. nomina i componenti del Comitato Direttivo Nazionale della propria regione in sostituzione di coloro che siano defunti, abbiano dato le dimissioni o non siano più in grado

di partecipare all'attività del CDN, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

Articolo 12 - Il Presidente e il Vicepresidente

Presidente e Vicepresidente sono eletti dal Comitato Direttivo Regionale.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci, delegando se del caso il Vicepresidente o un componente del Direttivo per le singole attività.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre, unitamene al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo o definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente

In caso di impedimento definitivo il Vicepresidente convoca il direttivo per la nuova elezione e il nuovo Presidente rimane in carica solo fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Presidente sostituito.

Articolo 13 - Presidente ad honorem

Chi è stato Presidente Regionale dell'Aiaf per tre mandati consecutivi o comunque per complessivi nove anni continua a far parte del Direttivo Regionale come membro di Diritto se, in considerazione dei meriti acquisiti e dell'attività svolta a favore dell'associazione, gli sia riconosciuta col voto di almeno 2/3 dei componenti del Direttivo la Presidenza ad honorem.

Il Presidente ad honorem una volta nominato conserva la carica finchè conservi la qualifica di socio, viene consultato previamente dal Presidente in occasione di ogni Direttivo sulle scelte di politica associativa e può curare con autonomia e naturalmente nel rispetto degli obiettivi associativi i rapporti con i terzi, le Sezioni territoriali, i Media.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione di utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei rimborsi per causa di morte, ferma restando la non rivalutabilità delle dette quote o contributi.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti,

ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti all'Aiaf Veneto.

L'elezione dei probiviri da parte dell'assemblea avverrà per voto segreto e ciascun socio potrà esprimere un massimo di due preferenze.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi regionali e/o sezionali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

Articolo 16 - Cariche. Durata criteri di elezione e sostituzione dei componenti

I componenti del Comitato Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri, i Responsabili Provinciali, i Delegati all'assemblea nazionale sono sempre eletti con voto segreto.

Solo il Presidente e il Vicepresidente del Direttivo possono essere eletti con voto palese se unanimemente viene scelta questa modalità di votazione dai Componenti del Direttivo presenti per l'elezione congiunta delle due cariche.

Tutte le cariche:

* durano per tre anni e si intendono prorogate per il tempo

eventualmente necessario al perfezionamento della nuova elezione;

*· si intendono cessate se chi le ricopre ha perso la qualifica di socio per talune delle ragioni indicate all'art 6.

Il componente di qualsiasi organo collegiale, che non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte, o che ha perso la qualifica di socio viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Nel caso di cessazione dalla carica per un componente del Comitato Direttivo o del Collegio dei probiviri subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti che manterranno il loro incarico fino a conclusione del triennio.

In ipotesi di decadenza o impedimento concernente il Presidente e/o Vicepresidente il Comitato provvederà alla rielezione con voto segreto.

In ipotesi di decadenza o impedimento di un responsabile territoriale sarà riconvocata dal Presidente regionale l'assemblea sezionale per la rielezione del responsabile fino alla scadenza del triennio.

Nel caso che in una sezione territoriale non sia svolta alcuna significativa attività il Consiglio direttivo potrà deliberarne il commissariamento

Articolo 17 - Durata associazione

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che comunque dovrà essere destinato a favore di associazioni con finalità analoghe o di associazioni che abbiano fini di pubblica utilità.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

In particolare per quel che riguarda la responsabilità di atti economici e patrimoniali l'associazione Regionale e le sezioni territoriali rispondono per gli atti posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute.

L'Aiaf Veneto non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni regionali o dall'Aiaf nazionale.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Lo Statuto Regionale entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Aiaf nazionale.

F.to Sabrina De Santi

F.to Lorenzo Robatto Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Padova 13 NOV. 2017